

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 785/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2005

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 22, lettera c),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Nel marzo 2004, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 398/2004 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico («silicio») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). L'aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, era pari al 49 %.

2. Apertura

- (2) Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure applicabili, tra l'altro, alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di base.
- (3) Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea avvenuto il 1º maggio 2004 («allargamento»), e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo sulle parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

3. Prodotto in esame

- (4) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure attualmente in vigore, vale a dire il silicio metallico originario della RPC, classificabile al codice NC 2804 69 00 (contenente, in peso, meno del 99,99 % di silicio). Vista l'attuale classificazione del prodotto nella nomenclatura doganale, si legga «silicio». Il silicio più puro, cioè quello contenente, in peso, almeno il 99,99 % di silicio, che è utilizzato principalmente dall'industria dei semiconduttori elettronici, corrisponde ad un altro codice NC e non rientra nel presente procedimento.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 66 del 4.3.2004, pag. 15.

⁽³⁾ GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.